

ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

- [Parte 1](#) Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)
- [Parte 2](#) Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
- [Parte 3](#) Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)

Parte 1 Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)													
	Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercitata (S/N/N/A)	Testo nazionale ¹	Riferimenti ²	Disponibile in (S/N)	Dettagli/Osservazioni	
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello												
020	Articolo 9, paragrafo 2			Stati membri	Enti creditizi	Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né a cui espressamente provvisori da diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano sottoposte a regolamentazione e a controlli diretti e	Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né a cui espressamente provvisori da diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano sottoposte a regolamentazione e a controlli diretti e	S	Testo Unico Bancario	Art. 11	N		
030	Articolo 12, paragrafo 3			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di detenerne i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1995, di continuare ad esercitare la propria attività.	N					
040	Articolo 12, paragrafo 3			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno applicato le disposizioni a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esentati dai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.	N					
050	Articolo 12, paragrafo 4			Stati membri	Enti creditizi	Capitale iniziale	L'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi di cui il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	N					
060	Articolo 21, paragrafo 1			Autorità competenti	Enti creditizi	Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	N					
070	Articolo 29, paragrafo 1			Stati membri	Imprese di investimento	Capitale iniziale di imprese di investimento	Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo minimo del capitale iniziale da 125 000 EUR a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere o a gestire titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi.	N					
080	Articolo 32, paragrafo 1			Stati membri	Imprese di investimento	Clausola grandfathering per il capitale iniziale delle imprese di investimento	Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento le imprese di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE esistenti al 31 dicembre 1995 e precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per essere indicati all'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 1, a.	N					
090	Articolo 40			Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, richiedere ai titolari di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino una relazione periodica sulla attività da essi svolta nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.	S	Banca d'Italia Circolare 285 e 272	C. 285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3; C. 272: Parte A), par. 6.	N		
100	Articolo 129, paragrafo 2			Stati membri	Imprese di investimento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale	In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	S	Banca d'Italia Circolare 285 e 272	Capitoli 1-3	N		
110	Articolo 130, paragrafo 2			Stati membri	Imprese di investimento	Esenzione delle piccole e medie imprese di investimento dall'obbligo di detenere una riserva di capitale anti-rischio	In deroga all'articolo 130, paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.	S	Banca d'Italia Circolare 285 e 272	Capitoli 1-3	N		
120	Articolo 133, paragrafo 18			Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Obblighi di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Gli Stati membri possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tutte le esposizioni.	N					
130	Articolo 134, paragrafo 1			Stati membri	Imprese di investimento	Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con riferimento alle succursali dello Stato membro ospitante.	N					
140	Articolo 152, primo comma			Stati membri	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.	N/A					
150	Articolo 152, secondo comma			Stati membri	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante	Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi inglesi e da altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.	N/A					
160	Articolo 160, paragrafo 6			Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto.	N					
170	Articolo 4, paragrafo 2			Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento delle proprietà indotte di beni immobili	Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indotta equivalente di beni immobili, a condizione che tale proprietà indotta sia qualificata in base all'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, da un lato, si tratti di un'entità che ha un'attività commerciale e che, da un altro lato, la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall'osservanza degli obblighi fiscali nella parte del capitale, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità della attività.	N					
180	Articolo 24, paragrafo 2			Autorità competenti	Segnalazioni e uso obbligatorio degli FRC	Segnalazioni e uso obbligatorio degli FRC	Le autorità competenti possono prescrivere agli enti creditizi la validazione delle attività e degli strumenti fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.	N/A					Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali (come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 nel loro bilancio.
200	Articolo 89, paragrafo 3			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate di fuori del settore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui al paragrafo 1 e 2: a) le parti del capitale del patrimonio, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli espongono un fattore di ponderazione del rischio di 120 % al maggior dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 10 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 10 % del capitale ammissibile.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Terza, Sezione III	N		
201	Articolo 89, paragrafo 3			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Ponderazione del rischio e divieto delle partecipazioni qualificate di fuori del settore finanziario	Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui al paragrafo 1 e 2: a) le parti del capitale del patrimonio, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli espongono un fattore di ponderazione del rischio di 120 % al maggior dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 10 % del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 10 % del capitale ammissibile.	N					
210	Articolo 95, paragrafo 2			Autorità competenti	Imprese di investimento	Requisiti per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento	Le autorità competenti possono fissare i requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento, che sarebbero i requisiti di fondi propri richiesti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, della direttiva 2009/65/CE.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Capitoli 1-3	N		
220	Articolo 99, paragrafo 3			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni sui finanziamenti	Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come	N/A					Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali (come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 nel loro bilancio).
230	Articolo 124, paragrafo 2			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III	N		
240	Articolo 129, paragrafo 1			Autorità competenti	Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del presente regolamento e far rientrare nella classe di merito di livello 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dall'entità emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di controparte dovuti all'opposizione del debitore.	N					
250	Articolo 164, paragrafo 5			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valori minimi della LCR media ponderata per l'esposizione garantita da beni immobili	Le autorità competenti possono fissare un valore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 4, Sezione III	N		
260	Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Default di un debitore	Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali di cui al presente regolamento, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di controparte dovuti all'opposizione del debitore.	N					
270	Articolo 284, paragrafo 4			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono richiedere un valore di 0,5 superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare la propria scelta in conformità all'articolo 284.	N					
280	Articolo 284, paragrafo 9			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Valore dell'esposizione	Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare la loro stessa interna di alta.	N					
290	Articolo 327, paragrafo 2			Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante	Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la possibilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri ad assolvere eventuali perdite potenziali che possano verificarsi.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 5, Sezione III	N		
300	Articolo 395, paragrafo 1			Autorità competenti	Autorità competenti	Limiti delle grandi esposizioni verso enti	Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 100 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.	N					
310	Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a)			Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	N				Si prega di rivedere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna J significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.	
320	Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b)			Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministratori regionali o autorità locali degli Stati membri.	N				Si prega di rivedere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna J significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.	
330	Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c)			Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiali.	N				Si prega di rivedere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna J significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.	
340	Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d)			Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali o di cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (retoria) e che sono indicate dalla compensazione della liquidità nell'ambito della rete.	N				Si prega di rivedere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2.	

	Direttive UE	Regolamenti UE	Regolamento delegato (LR)	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Esercizio	Testo nazionale	Riferimenti	Disponibile in EN	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello (30/06/2021)											
350		Articolo 400, paragrafo 2, lettera e) e articolo 493, paragrafo 3, lettera e)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrente e fornisce la garanzia prevista nel quadro di programmi attuati a norma di legge e del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari.	S				Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2.
360		Articolo 400, paragrafo 2, lettera f) e articolo 493, paragrafo 3, lettera f)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché detta esposizione non costituisca i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al massimo periodo trascorso e non siano denominate in una delle principali valute di scarto.	N				Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna 3 significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.
370		Articolo 400, paragrafo 2, lettera g) e articolo 493, paragrafo 3, lettera g)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserva obbligatoria o di riserva obbligatoria nei confronti delle banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	N				Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna 3 significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.
380		Articolo 400, paragrafo 2, lettera h) e articolo 493, paragrafo 3, lettera h)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, a condizione che l'autorità competente, la valutazione del merito di credito e i sistemi amministrativi effettuati da un'ECAC.	S				Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2.
390		Articolo 400, paragrafo 2, lettera i) e articolo 493, paragrafo 3, lettera i)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio residuo, a condizione che i crediti non siano utilizzati fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'articolo 14, purché secondo dalle autorità competenti, l'80% delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fornite su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di istituti di garanzia multilaterale con status di enti creditizi.	N				Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2. La risposta "N" nella colonna 3 significa che questa opzione non è stata esercitata dall'Autorità Competente.
400		Articolo 400, paragrafo 2, lettera j) e articolo 493, paragrafo 3, lettera j)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali, richieste a norma di legge utilizzate da un istituto di garanzia personale, mediante l'emissione di obbligazioni, a condizione che i debitori sottostano prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in caso di default degli imputati del mutuo.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2.
410		Articolo 400, paragrafo 2, lettera k) e articolo 493, paragrafo 3, lettera k)		Autorità competenti	Autorità competenti	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso banche valori riconosciute.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di rimuovere nella colonna D il riferimento all'articolo 493. Questo riferimento è fuorviante. L'articolo 493 è richiamato dalla Parte 2.
420		Articolo 412, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano applicate e rispettate nell'Unione.	N/A				Non più applicabile
430		Articolo 412, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri le autorità competenti possono esentare dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da sottosezioni di tali enti, che mantengono un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100% fino all'attuazione completa della norma minima vincolante dell'Unione.	N/A				Non più applicabile
440		Articolo 413, paragrafo 3		Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanziamento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile siano rispettate e introdotte nell'Unione.	N/A				Non più applicabile
450		Articolo 415, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità, le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'attuazione delle norme minime vincolanti.	N				Non più applicabile
460		Articolo 420, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi	Tasso di deflusso della liquidità	Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5% per il periodo fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato 1.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III	N	Non più applicabile
470		Articolo 467, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	In deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1° gennaio 2014, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento del fondo propri profitti o perdite non realizzate relative alle esposizioni verso le emittenti centrali classificate nella categoria "attività finanziarie disponibili per la vendita".	N/A				Non più applicabile
480		Articolo 467, paragrafo 3, secondo comma		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 467, paragrafo 2, lettere da a) a d).	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non più applicabile
490		Articolo 468, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100% dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere in loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.	N/A				Non più applicabile
500		Articolo 468, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile nei profitti non realizzati negli intervalli di valori specifici di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	N/A				Non più applicabile
510		Articolo 471, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzione dalla deduzione di perdite non realizzate nelle imprese di assicurazione degli elementi del capitale primario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo di decorrenza del 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022, le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le perdite non realizzate nelle imprese di assicurazione, imprese di assicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Si prega di notare che questo articolo è stato modificato dalla CNB con decorrenza del 1° gennaio 2019. Da tale data gli enti possono decidere se applicare la norma all'obbligo di
520		Articolo 473, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Introduzioni di elementi del capitale primario di classe 1	In deroga all'articolo 481, nel periodo di decorrenza del 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018, le autorità competenti possono autorizzare gli enti che ottengono i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3 o 4.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non più applicabile
530		Articolo 478, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni di elementi del capitale primario di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni: a) le deduzioni singole prescritte al senso dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che fluiscono dalla futura redditività e determinate da differenze temporanee; b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e determinate da differenze temporanee; c) gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), che deve essere debitamente sottratti. Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non più applicabile
540		Articolo 479, paragrafo 4		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 di un soldato di elementi ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	N/A				Non più applicabile
550		Articolo 480, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	N/A				Non più applicabile
560		Articolo 481, paragrafo 5		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Filtri e deduzioni relativi ai trasferimenti	Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 481, paragrafo 3 e 4.	N/A				Non più applicabile
570		Articolo 486, paragrafo 6		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Limiti alle clausole di cross-defaulting di elementi del capitale primario di classe 1 e di elementi di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui all'articolo 486, paragrafo 5.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non più applicabile
580		Articolo 495, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento transitorio delle esposizioni in capitale nel quadro del metodo IRB	In deroga alla parte III, capo 3, fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB alcune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenuti da enti e da filiali di enti nell'area del paese Stato membro al 31 dicembre 2007.	N/A				Non più applicabile
590		Articolo 496, paragrafo 1		Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, ai limiti del 10% per le quote serie emesse da Fondi Comuni di Credito Finanziario di soggetti la cui organizzazione è equivalente ai Fondi Comuni di Credito Finanziario di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b).	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione II	N	Non più applicabile
600		Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii)		Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) - Attività liquide	La riserva di liquidità detenuta dall'ente creditizio in una banca centrale è ammissibile come attività di livello 1 a condizione che possa essere ritirata in periodi di stress. Gli strumenti di cui la riserva della banca centrale possono essere ritirate ai fini del presente articolo, devono essere specificati in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III	N	La Circolare 285 richiede alle banche di aderire alla Comunicazione della BCE "Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities".
610		Articolo 10, paragrafo 2		Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) - Attività liquide	Il valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica al coefficiente di scarto di almeno il 7%. Fatto salvo quanto specificato in relazione alle azioni e alle quote di OTC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile alcun coefficiente di scarto sul valore delle attività della riserva di livello 1. I casi in cui i coefficienti di scarto più elevati sono stati applicati a un'intera classe di attività (tutte le attività soggette a uno specifico e differenziato coefficiente di	N				Non più applicabile
620		Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i)		Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) - Attività di livello 2B	Le azioni possono comunque essere di livello 2B a condizione che facciano parte di un indice azionario promulgato in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dall'ECB o da uno Stato membro o dall'autorità pubblica.	N				Non più applicabile
630		Articolo 12, paragrafo 3		Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) - Attività di livello 2B	Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività finanziarie di livello 2B, i punti ii) e iii) del presente articolo purché venga dimostrata l'inefficienza dei requisiti di stress non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e, quindi, le attività in questione.	N				Non più applicabile
640		Articolo 24, paragrafo 6		Autorità competenti	Enti creditizi	Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) - deflusso dai depositi stabili in un paese terzo che beneficia del tasso del 3%	L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3% l'importo dei depositi di deposito coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento consentito nel paese terzo.	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III	N	Non più applicabile

Parte 2											
Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013											
Direttiva 2013/36/UE	Regolamento (UE) n. 575/2013	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o facoltà	Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile)	Esercitata (S/N/NA)	Testo nazionale	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Osservazioni
Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello						(30/06/2021)					
010	Articolo 160, paragrafo 6	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale	Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto		N				
012	Articolo 493, paragrafo 3, lettera a)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.	2013 90%-80%-50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	90% per le obbligazioni garantite con un fattore di ponderazione del 10% ai sensi dell'articolo 129 CRR; 80% per le obbligazioni garantite con un fattore di ponderazione del 20% ai sensi dell'articolo 129 CRR; 50% per le obbligazioni garantite con un fattore di ponderazione del 50% ai sensi dell'articolo 129 CRR. Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
013	Articolo 493, paragrafo 3, lettera b)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.	2013 80%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
014	Articolo 493, paragrafo 3, lettera c)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni dell'ente nei confronti della sua impresa madre o di sue filiazioni.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di notare che, ai sensi della normativa nazionale, tale discrezionalità è valida soltanto per le esposizioni nei confronti dell'impresa madre, o di altre filiazioni dell'impresa madre sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata in uno Stato Membro. Non c'è la ricognizione di standard equivalenti in vigore in un Paese terzo. Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
015	Articolo 493, paragrafo 3, lettera d)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.		N				Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
016	Articolo 493, paragrafo 3, lettera e)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono		N				Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
017	Articolo 493, paragrafo 3, lettera f)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
018	Articolo 493, paragrafo 3, lettera g)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	2013 100%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
019	Articolo 493, paragrafo 3, lettera h)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).		N				Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
020	Articolo 493, paragrafo 3, lettera i)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento o fornito ai clienti così definiti.	2013 50%	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III	N	Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
021	Articolo 493, paragrafo 3, lettera j)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderate.		N				Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
022	Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)	Stati membri	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.		N				Si prega di correggere la descrizione all'interno della colonna H. Dovrebbe essere "Stati Membri" e non "Autorità Competenti".
023	Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.		N				
024	Articolo 412, paragrafo 5	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi	Requisito in materia di copertura della liquidità	Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente		N				
025	Articolo 413, paragrafo 3	Stati membri	Enti creditizi	Requisito di finanziamento stabile	Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il requisito di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione		N				
026	Articolo 415, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi	Obblighi di segnalazione della liquidità	Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia		N/A				
027	Articolo 467, paragrafo 2	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Il deroga all'articolo 467, paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima del 1° gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
028	Articolo 467, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio delle perdite non realizzate misurate al valore equo	Percentuale applicabile di perdite non realizzate, a norma dell'articolo 467, paragrafo 1, incluse nel calcolo degli elementi relativi al capitale primario di classe 1 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 2 dello stesso articolo)	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
029						2015 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
030						2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
031						2017 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
032	Articolo 468, paragrafo 2, secondo comma	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo, se conformemente all'articolo 467 gli enti sono tenuti a includere le loro perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1.		N				Cfr. Parte I
033	Articolo 468, paragrafo 3	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento contabile transitorio dei profitti non realizzati misurati al valore equo	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati all'articolo 468, paragrafo 2, lettere da a) a c), che è esclusa dal capitale primario di classe 1.	2015 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

034						2016 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
035						2017 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
036	Articolo 471, paragrafo 1	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1	In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 le autorità competenti possono permettere agli enti di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Cfr. Parte I
037	Articolo 473, paragrafo 1	Autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Introduzioni di modifiche allo IAS 19	In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, meditato per il fatto, sentito e confermato.	2004-2018	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
038	Articolo 478, paragrafo 2)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1° gennaio 2014	Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)	2014 (0%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
039						2015 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
040						2016 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
041						2017 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
042						2018 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
043						2019 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Le percentuali cambiano in alcune circostanze, in conformità con le linee di orientamento BCE 2017/697 (Art. 9)
044											
045											
046											
047											
048	Articolo 478, paragrafo 3, lettera a)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
049						2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
050						2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
051						2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
052	Articolo 478, paragrafo 3, lettera b)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;	2014 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
053						2015 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
054						2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
055						2017 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
056	Articolo 478, paragrafo 3, lettera c)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);	2014 (20% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
057						2015 (40% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
058						2016 (60% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
059						2017 (80% a 100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
060	Articolo 478, paragrafo 3, lettera d)		Enti creditizi e imprese di investimento	Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2	Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).	2014 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
061						2015 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
062						2016 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
063						2017 (100%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
064	Articolo 479, paragrafo 4		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza	Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3.	2014 (0% a 80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
065						2015 (0% a 60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
066						2016 (0% a 40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
067						2017 (0% a 20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Non si applica una percentuale unica
068	Articolo 480, paragrafo 3		Enti creditizi e imprese di investimento	Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati	Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2.	2014 (0,2)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
069						2015 (0,4)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
070						2016 (0,6)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	

071						2017 (0,8)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
072	Articolo 481, paragrafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento		Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
073				2015 (60%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
074				2016 (40%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
075				2017 (20%)		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N		
076	Articolo 481, paragrafo 5			2014		S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	Le percentuali applicabili in conformità all'art. 481, par. 1, 3 e 5 sono 80% (2014), 60% (2015), 40% (2016), 20% (2017). La percentuale applicabile in conformità all'art. 481, par. 2, 4, e 5 è 0% (2014).	
077				2015	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
078				2016	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
079				2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
080	Articolo 486, paragrafo 6		Enti creditizi e imprese di investimento	Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II		N
081						2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
082				2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
083				2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
084				2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
085				2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
086				2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
087				2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
088				Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
089						2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
090				2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
091				2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
092				2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
093				2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
094				2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
095				2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
096				Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)	2014 (80%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
097						2015 (70%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
098				2016 (60%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
099				2017 (50%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
100				2018 (40%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
101				2019 (30%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
102				2020 (20%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
103				2021 (10%)	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N			
104	Articolo 495, paragrafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento	Trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB	In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in tale Stato membro al 31 dicembre 2007.	2014 - 2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II	N	
105	Articolo 496, paragrafo 1		Enti creditizi e imprese di investimento	Disposizioni transitorie per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite	Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10% per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496,	2014 - 2017	S	Banca d'Italia Circolare 285	Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II	N	

Allegato II

Parte 3 Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)									
	Direttiva 2013/36/UE	Destinatari	Ambito di applicazione	Disposizioni	Informazioni da comunicare	Esercitata (S/N/NA)	Riferimenti	Disponibile in EN (S/No)	Dettagli/Osservazioni
010	<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>				(30/06/2021)				
020	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	100%	N			
030	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Livello massimo del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione)	200%	S	Banca d'Italia Circolare no. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2	N	
040	Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Quota massima della remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva)	N/A	N			
050	Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)	Stati membri o autorità competenti	Enti creditizi e imprese di investimento	Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile	N/A	N			

IT

Allegato II